

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1095 del 09/03/2020
Oggetto	.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1294 del 05/05/2014 (Prot. Prov.le 45913/2014) intestata ad ONDAPLAST S.P.A. per lo stabilimento di produzione lastre in polipropilene sito Comune di in Longiano, Via Crocetta 3310
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1115 del 06/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove MARZO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1294 del 05/05/2014 (Prot. Prov.le 45913/2014) intestata ad ONDAPLAST S.P.A. per lo stabilimento di produzione lastre in polipropilene sito Comune di in Longiano, Via Crocetta 3310

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1294 del 05/05/2014 (Prot. Prov.le 45913/2014) avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ONDAPLAST S.P.A. con sede legale e stabilimento in Comune di Longiano (FC), Via Crocetta n. 3310 - Protocollo istanza del Comune di Longiano prot. n. 12469 del 22/11/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di produzione lastre in polipropilene sito in Longiano, Via Crocetta 3310”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le 6445 del 15/05/2014 e successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2017 del 20/04/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/05/2017 con Atto Prot. Com.le 5739;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.lgs. 152/20016 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI” l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO C “IMPATTO ACUSTICO” il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 20/06/2019, acquisita al Prot. Com.le 8904 e da Arpae al PG/2019/98367 del 21/06/2019, da **ONDAPLAST S.P.A.** nella persona di Masini Fabio, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 24/07/2019 Prot. Com.le 10502, acquisita da Arpae al PG/2019/116516, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., integrata in data 30/07/2019 con Nota Prot. Com.le 10738, acquisita da Arpae al PG/2019/119765, con contestuale richiesta integrazioni;

Tenuto conto che in data 01/10/2019 ed in data 03/10/2019, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 13632 13727 e da Arpae al PG/2019/152481;

Dato atto che in data 24/12/2019 il Responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha trasmesso “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera” ove erano evidenziati: i motivi che ostano all'accoglimento della istanza di modifica sostanziale dell'AUA relativamente all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera, le modifiche al progetto necessarie ai fini del superamento del dissenso, elementi chiarificatori necessari relativamente alla documentazione presentata;

Atteso che pertanto con nota Prot. Com.le 806 del 17/01/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/8638 del 20/01/2020, il SUAP del Comune di Longiano ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Atteso che in data 31/01/2020 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni in riferimento alla comunicazione ex art. 10bis della L.241/90, al fine di superare i suddetti motivi ostativi, acquisite da Arpae al PG/2020/16122;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 13777 del 04/10/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/152765, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: *"In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, si prende atto, senza nulla eccepire, della valutazione effettuata da tecnico abilitato, nel quale dichiara ed assevera che "le modifiche impiantistiche, l'installazione di nuovi punti di emissione in atmosfera e la modifica di alcuni punti di emissione già autorizzati, non comportano modifiche sostanziali dal punto di vista acustico"."*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/02/2020, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed ha proposto la sostituzione integrale del vigente Allegato A;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/02/2020, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha proposto la sostituzione integrale del vigente Allegato B;

Dato atto che in data 07/11/2019 è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria per la ditta ONDAPLAST S.p.A. ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1294 del 05/05/2014 (Prot. Prov.le 45913/2014) avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ONDAPLAST S.P.A. con sede legale e stabilimento in Comune di Longiano (FC), Via Crocetta n. 3310 - Protocollo istanza del Comune di Longiano prot. n. 12469 del 22/11/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di produzione lastre in polipropilene sito in Longiano, Via Crocetta 3310"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le 6445 del 15/05/2014, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1294 del 05/05/2014** (Prot. Prov.le 45913/2014) avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ONDAPLAST S.P.A. con sede legale e stabilimento in Comune di Longiano (FC), Via Crocetta n. 3310 - Protocollo istanza del Comune di Longiano prot. n. 12469 del 22/11/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di produzione lastre in polipropilene sito in Longiano, Via Crocetta 3310"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano con Atto Prot. Com.le 6445 del 15/05/2014, **come segue:**

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1294 del 05/05/2014 Prot. Prov.le 45913/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1294 del 05/05/2014 (Prot. Prov.le 45913/2014) e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1294 del 05/05/14 prot n. 45913/14, rilasciata dal SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano in data 15/05/14 prot. n. 6445, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2017 del 20/04/2017, rilasciata dal SUAP – Sportello unico del Comune di Longiano in data 05/05/17 P.G.N. 5739.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- ☐ nuove emissioni:
 - E1 “trattamento corona dpm”;
 - E2 “estrusione dpm”;
 - E19 “centro di lavoro Biesse”;
 - E24 “trancia omam”;
 - E26 “trancia matex”;
 - E28 “impianto caricamento silos”;
 - E33 “trattamento corona matex”;
 - E34 “mulino rifili”;
- ☐ emissioni modificate:
 - E4 “trattamento corona omipa nuova”;
 - E21 “stampo flessografica”;
 - E25 “mulino”;
 - E29 “estrusione centralizzata delle linee omipa, omipa nuova, omam e bandiera”;
 - E30 “estrusione linee P1, P3 e matex”.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/132549 del 27/08/2019 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Che il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione sulle modifiche in oggetto, dal momento che tali modifiche non rientrano tra le casistiche per le quali la nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, prevede di richiedere un parere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L.

Con nota PG/2019/197533 del 24/12/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda ad esclusione delle modifiche relative al punto di emissione E21 “Stampa

flessografica”, per il quale si esprime parere sfavorevole in assenza di un idoneo impianto di abbattimento, come di seguito riportato:

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate - L'azienda produce lastre in polipropilene per realizzare scatole di vario tipo e formato. Sono presenti 6 linee produttive ed ognuna preleva la materia prima, costituita da polipropilene copolimero ed omopolimero (80% - 20%), dai silos di stoccaggio. La materia prima viene portata alla temperatura di fusione e quindi estrusa. La lastra ottenuta, viene raffreddata e calibrata per conferirgli lo spessore richiesto. In seguito, attraversa una stazione di trattamento, detto a corona, per renderla idonea alla eventuale stampa. Il trattamento a corona consiste nel sottoporre la lastra a scariche elettrostatiche. Infine, la lastra viene tagliata, rifilata e fustellata. Gli sfridi plastici vengono recuperati mediante macinazione e riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre è presente linea di produzione di pedane in legno per la movimentazione e il deposito dei prodotti finiti.

Nella presente istanza la ditta richiede di modificare il ciclo produttivo come di seguito indicato:

1. spostamento del trattamento corona e linea di estrusione DPM dalla postazione che adduce alle emissioni esistenti E4 e E29 all'area captata dalle nuove emissioni E1 – TRATTAMENTO CORONA DPM e E2 – ESTRUSIONE DPM;
2. inserimento nell'area precedentemente occupata dalla linea DPM di una nuova linea di estrusione OMIPA NUOVA, con conseguente ridenominazione dei punti di emissione E4 – TRATTAMENTO CORONA OMIPA NUOVA e E29 – ESTRUSIONE CENTRALIZZATA DELLE LINEE OMIPA, OMIPA NUOVA, OMAM e BANDERA;
3. inserimento delle nuove emissioni E19 – CENTRO DI LAVORO BIESSE (postazione di fresatura tramite utensili rotativi dei bordi delle lastre di polipropilene); E24 – TRANCIA OMAM, E26 - TRANCIA MATEX (entrambe postazioni di tranciatura a pressione dei pannelli per ridurne le dimensioni) , E28 – IMPIANTO CARICAMENTO SILOS , E33 – TRATTAMENTO CORONA MATEX, E34 – MULINO RIFILI (rifilatura delle lastre alveolari di polipropilene con lame circolari e successiva sigillatura degli alveoli a caldo; l'emissione è generata dall'aria utilizzata per il trasporto degli sfridi verso il rigranulatore);
4. modifica dell'emissione proveniente dal punto E21 – STAMPA FLESSOGRAFICA, con incremento per periodo di utilizzo da 8 ore/giorno a 24 ore/giorno per 300 giorni/anno e, conseguentemente, del quantitativo annuo di inchiostri e solventi utilizzabili da 5.145 a 15.000 kg/anno;
5. modifica dell'emissione E30 alla quale, oltre agli effluenti provenienti dalle linee di estrusione P1 e P3, verranno aggiunti gli effluenti generati dalla linea di estrusione MATEX con conseguente ridenominazione del punto di emissione E30 - ESTRUSIONE CENTRALIZZATA DELLE LINEE P1, P3 E MATEX;
6. modifica dell'emissione E25 – MULINO, con incremento della durata dell'emissione da 8 ore/giorno a 24 ore/giorno.

L'azienda è attiva per 24 ore/giorno, 7 giorni/settimana per un totale di 330 giorni /anno.

Elenco e quantitativi materie prime

ID	Totale (Kg/a)
Granuli polipropilene	20.000.000
Inchiostri e diluenti	15.000

Caratteristiche dei punti di emissione nuovi e modificati

ID	Portata (Nmc/h)	Durata (h/g)	Altezza (m)	Sezione (m²)	Sistema di abbattimento
E1 – TRATTAMENTO CORONA DPM (nuovo)	2.500	24	9,0	0,03	/
E2 – ESTRUSIONE DPM (nuovo)	8.000	24	9,0	0,12	/
E4- TRATTAMENTO CORONA OMIPA NUOVA (mod.)	2.500	24	9,0	/	/
E19 – CENTRO DI LAVORO BIESSE (nuovo)	6.700	8	9,0	0,10	Filtro a maniche ¹
E21 – STAMPA FLESSOGRAFICA (mod)	5.000	24	9,5	0,10	/
E24 – TRANCIA OMAM (nuovo)	15.000	24	9,0	0,20	/
E25 – MULINO (mod.)	3.100	24	9,0	0,25	Filtro a maniche

ID	Portata (Nmc/h)	Durata (h/g)	Altezza (m)	Sezione (m ²)	Sistema di abbattimento
					esistente
E26 - TRANCIA MATEX (nuovo)	10.000	24	9,0	0,20	/
E28 – IMPIANTO CARICAMENTO SILOS (nuovo)	4.000	4	9,0	0,07	Filtro a maniche ¹
E29 – ESTRUSIONE CENTRALIZZATA DELLE LINEE OMIPA, OMIPA NUOVA, OMAM e BANDERA (mod.)	27.400	24	13,0	/	/
E30 - ESTRUSIONE CENTRALIZZATA DELLE LINEE P1, P3 E MATEX (mod.)	15.800	24	11,0	0,33	/
E33 – TRATTAMENTO CORONA MATEX (nuovo)	3.000	24	9,0	0,03	/
E34 – MULINO RIFILI (nuovo)	13.000	24	9,0	0,20	Filtro a maniche 1

¹ Il filtro è dotato di un sistema di pulizia automatica in controcorrente delle maniche con aria compressa

Riguardo i valori delle portate indicati dal gestore, non è stato possibile effettuare una valutazione in quanto non sono stati forniti specifici elementi descrittivi al riguardo, né allegati tecnici (es. curve dei ventilatori). Pertanto, si assume, esclusivamente in via presuntiva, che i valori riportati siano tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 della Parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.

Proposta di limiti e prescrizioni

E1 – TRATTAMENTO CORONA DPM (nuovo) – Gli inquinanti sono costituiti da Ozono; per la determinazione del valore limite si fa riferimento al punto 4.5.25 - TRATTAMENTO "CORONA" DI FILMS PLASTICI A BASE DI POLIETILENE E POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI dei Criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta un valore pari a 1 mg/Nmc. Considerata l'entità dell'emissione, la tipologia di inquinante presente, analogamente a quanto già previsto nell'atto vigente relativamente ad emissioni simili, non si ritiene necessaria l'esecuzione dei monitoraggi in fase di messa a regime, come pure di quelli periodici.

E2 – ESTRUSIONE DPM (nuovo) – Gli inquinanti sono costituiti da Composti Organici Volatili (COV); per la determinazione del valore limite fa riferimento:

- al punto 4.5.14 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI della Determinazione, che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc, come Sostanze Organiche Volatili (SOV);
- al punto 3, parte A PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA, della voce "4.4 – produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prima non superiore a 500 kg" della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc come Carbonio Organico Totale (COT) .

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc come COT. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E4 – TRATTAMENTO CORONA OMIPA (modificato) - Considerato che le modifiche sono relative unicamente alla tipologia dell'impianto collegato a tale emissione che genera gli stessi inquinanti di quello presente attualmente e che quindi non intervengono altre modifiche qualsivogliantitative della stessa, si riconfermano le prescrizioni contenute nell'atto vigente.

E19 – CENTRO DI LAVORO BIESSE (nuovo) - Gli inquinanti sono costituiti da Polveri; per la determinazione del valore limite si può fare riferimento:

- al punto 4.5.3 - MISCELAZIONE, GRANULAZIONE E MACINAZIONE DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI della Determinazione, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;

- b) al punto 5, parte A PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA, della voce “4.4 – produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prima non superiore a 500 kg” della D.G.R. 2236/09 e smi, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E21 – STAMPA FLESSOGRAFICA (modificato) - La ditta dichiara che le modifiche sono relative ad un aumento per periodo di utilizzo dell'impianto di stampa dalle attuali 8 ore/giorno a 24 ore/giorno e che non intervengono ulteriori modifiche quali-quantitative dell'emissione. Gli inquinanti sono costituiti da Sostanze Organiche volatili; per la determinazione del valore limite si può fare riferimento: al punto 4.5.51 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA FLESSOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI della Determinazione, che prescrive la presenza di un impianto di abbattimento sulla base del quale individuare i limiti in emissione. La ditta evidenzia la possibilità di applicare le prescrizioni previste per le AVG alla voce 4.7 della D.G.R. 2236/09 e smi che, per gli impianti di verniciatura a base solvente di materiale plastico con quantitativi inferiori ai 50 kg/g, non prevedono l'installazione di impianti di abbattimento. Si rileva che:

- 1) per gli impianti in regime ordinario di autorizzazione l'allegato 3A, paragrafo C, punto 1 della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. prevede l'applicazione unicamente dei limiti ivi riportati e non delle prescrizioni;
- 2) la voce 4.7 è relativa alle attività di verniciatura e non alla stampa su film plastici e quindi la dispersione delle sostanze organiche negli effluenti è molto diversa.

In considerazione di quanto sopra si ritiene di chiedere l'installazione di un impianto di abbattimento degli inquinanti, conformemente ai contenuti delle Determina.

Inoltre la ditta non allega le schede di sicurezza dei prodotti vernicianti e ciò fa presupporre che i prodotti utilizzati siano esattamente gli stessi utilizzati precedentemente ed indicati nella precedente domanda di autorizzazione ex art. 269 per la modifica dell'impianto conclusasi con l'atto n. 240 del 05/07/2010. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva inerente dei prodotti utilizzati nel 2010.

Materiale/Prodotto	Quantità annua (kg)	% solvente	solvente
DILUENTE GRAFLEX PER INCHIOSTRI	5.000	100	5.000
BLUE 2718/C FLEXOFILM	2,5	53	1,33
BIANCO FLEXOFILM	45	51	22,95
INCHIOSTRO /VERNICE HYDROWAVE (ad acqua)	45	4	1,8
BLUE 295/C FLEXOFILM	2,5	70	1,75
BLUE 301/C FLEXOFILM	5	70	3,5
INCHIOSTRO /VERNICE FLEXOFILM	45	65	29,25
totale	5.145	98.4%	5.061

Nella relazione allegata alla presente istanza la ditta dichiara che il diluente ha un VOC del 72% e gli inchiostri vari colori hanno VOC minore del 40%. Tali dichiarazioni, non supportate dalle schede di sicurezza, non sono coerenti con quanto dichiarato in passato per l'ottenimento dell'atto n. 240/2010. Pertanto si rende necessario anche acquisire le schede di sicurezza dei prodotti di nuovo utilizzo, contenenti le % di solvente presenti, ed i quantitativi di tali prodotti.

E24 – TRANCIA OMAM (nuovo) - Gli inquinanti sono costituiti da Polveri e Sostanze organiche volatili, considerato che si tratta di una separazione per pressione del polipropilene appena estruso; per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) 4.5.21 - TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE E BLOCCHI IN POLIURETANO ESPANSO della Determinazione, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc oppure al punto 4.5.23 – TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI POLISTIROLO ESPANSO della Determinazione, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- b) al punto 5, parte A PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA, della voce “4.4 – produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prima non superiore a 500 kg” della D.G.R. 2236/09 e smi, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Tenuto conto delle caratteristiche del taglio dichiarate dalla Ditta, ritenendo condivisibile che la produzione di polveri sia contenuta, si valuta di non imporre un sistema di abbattimento delle polveri come richiesto dalle voci 4.5.21 e 4.5.23 della Determinazione.

Per la determinazione del valore limite per le sostanze organiche volatili si può fare riferimento:

- a) 4.5.40 - TERMOFORMATURA DI PRODOTTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE IN GENERE della Determinazione, che riporta un valore pari a 30 mg/Nmc per l'inquinante "Sostanze organiche volatili";
- b) al punto 4. della parte A PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA, della voce "4.4 – produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prima non superiore a 500 kg" della D.G.R. 2236/09 e smi, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc. per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)".

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E25 – MULINO (modificato) - Considerato che le modifiche sono relative ad un aumento per periodo di utilizzo dell'impianto di macinazione dalle attuali 8 ore/giorno a 24 ore/giorno e che non intervengono ulteriori modifiche quali-quantitative dell'emissione, si riconfermano le prescrizioni contenute nell'atto vigente.

E26 - TRANCIA MATEX (nuovo) - Gli inquinanti sono costituiti da Polveri e Sostanze organiche volatili, considerato che si tratta di una separazione per pressione del polipropilene appena estruso; per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) 4.5.21 - TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE E BLOCCHI IN POLIURETANO ESPANSO della Determinazione, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc oppure al punto 4.5.23 – TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI POLISTIROLO ESPANSO della Determinazione, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- b) al punto 5, parte A PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA, della voce "4.4 – produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prima non superiore a 500 kg" della DGR 2236/09, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Tenuto conto delle caratteristiche del taglio dichiarate dalla Ditta, ritenendo condivisibile che la produzione di polveri sia contenuta, si valuta di non imporre un sistema di abbattimento delle polveri come richiesto dalle voci 4.5.21 e 4.5.23 della Determinazione.

Per la determinazione del valore limite per le sostanze organiche volatili si può fare riferimento:

- a) 4.5.40 - TERMOFORMATURA DI PRODOTTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE IN GENERE della Determinazione, che riporta un valore pari a 30 mg/Nmc per l'inquinante "Sostanze organiche volatili";
- b) al punto 4. della parte A PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA, della voce "4.4 – produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prima non superiore a 500 kg" della DGR 2236/09 che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc. per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)".

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E28 – IMPIANTO CARICAMENTO SILOS (nuovo) - Gli inquinanti sono costituiti da Polveri; per la determinazione del valore limite si può fare riferimento:

- a) 4.5.1 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;
- b) al punto 2, parte A PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA, della voce "4.4 – produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prima non superiore a 500 kg" della DGR 2236/09, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/

Nmc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E29 – ESTRUSIONE CENTRALIZZATA DELLE LINEE OMIPA, OMIPA NUOVA, OMAM e BANDERA (modificata.) - Considerato che le modifiche sono relative unicamente al convogliamento in tale emissione degli effluenti provenienti dal nuovo estrusore OMIPA e che non intervengono altre modifiche quali-quantitative della stessa, si riconfermano le prescrizioni contenute nell'atto vigente. Si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di un monitoraggio entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA.

E30 - ESTRUSIONE CENTRALIZZATA DELLE LINEE P1, P3 E MATEX (modificata) - Considerato che le modifiche sono relative unicamente al convogliamento in tale emissioni degli effluenti provenienti dal nuovo estrusore MATEX e che non intervengono altre modifiche quali-quantitative della stessa, si riconfermano le prescrizioni contenute nell'atto vigente. Si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di un monitoraggio entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA.

E33 – TRATTAMENTO CORONA MATEX (nuovo) - Gli inquinanti sono costituiti da Ozono; per la determinazione del valore limite si fa riferimento al punto 4.5.25 - TRATTAMENTO "CORONA" DI FILMS PLASTICI A BASE DI POLIETILENE E POLIPROPILENE NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI della Determinazione che riporta un valore pari a 1 mg/Nmc. Considerata l'entità dell'emissione, la tipologia di inquinante presente, analogamente a quanto già previsto nell'atto vigente relativamente ad emissioni simili, non si ritiene necessaria l'esecuzione dei monitoraggi in fase di messa a regime, come pure di quelli periodici.

E34 – MULINO RIFILI (nuovo) - Gli inquinanti sono costituiti da Polveri e anche da Sostanze organiche volatili, considerato che i bordi delle lastre, una volta rifilati, tornano deformabili mediante resistenze elettriche, e vengono rimodellati e richiusi scorrendo all'interno di appositi spessori. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) 4.5.1 - CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE della Determinazione, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;
- b) al punto 5, parte A PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA, della voce "4.4 – produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prima non superiore a 500 kg" della DGR 2236/09, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Tenuto conto delle caratteristiche del taglio dichiarate dalla Ditta, ritenendo condivisibile che la produzione di polveri sia contenuta, si valuta di non imporre un sistema di abbattimento delle polveri come richiesto dalle voci 4.5.21 e 4.5.23 della determinazione.

Per la determinazione del valore limite per le sostanze organiche volatili si può fare riferimento:

- a) 4.5.40 - TERMOFORMATURA DI PRODOTTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE IN GENERE della Determinazione, che riporta un valore pari a 30 mg/Nmc per l'inquinante "Sostanze organiche volatili";
- b) al punto 4. della parte A PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA, della voce "4.4 – produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prima non superiore a 500 kg" della DGR 2236/09, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc. per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)".

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

Tabella riepilogativa

ID	Parametri	Limiti (mg/Nmc)
E1 – TRATTAMENTO CORONA DPM (nuovo)	Ozono	1
E2 – ESTRUSIONE DPM (nuovo)	COV espressi come COT	20
E4- TRATTAMENTO CORONA OMIPA NUOVA (mod.)	Ozono	1
E19 – CENTRO DI LAVORO BIESSE (nuovo)	Polveri	10
E21 – STAMPA FLESSOGRAFICA (mod)	COV espressi come COT	50

E24 – TRANCIA OMAM (nuovo)	Polveri	10
	COV espressi come COT	20
E25 – MULINO (mod.)	Polveri	10
E26 - TRANCIA MATEX (nuovo)	Polveri	10
	COV espressi come COT	20
E28 – IMPIANTO CARICAMENTO SILOS (nuovo)	Polveri	10
E29 – ESTRUSIONE CENTRALIZZATA DELLE LINEE OMIPA, OMIPA NUOVA, OMAM e BANDERA (mod.)	COV espressi come COT	20
E30 - ESTRUSIONE CENTRALIZZATA DELLE LINEE P1, P3 E MATEX (mod.)	COV espressi come COT	20
E33 – TRATTAMENTO CORONA MATEX (nuovo)	Ozono	1
E34 – MULINO RIFILI (nuovo)	Polveri	10
	COV espressi come COT	20

CONCLUSIONI - Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate per ogni punto di emissione, che derivano dalla applicazione della normativa specifica, ad esclusione del punto di emissione E21, per il quale si esprime parere sfavorevole, alla luce delle considerazioni ivi riportate.

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, il Responsabile dell'endo-procedimento ha ritenuto che l'istanza di modifica sostanziale di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con riferimento alla modifica dell'attività di stampa flessografica di cui alla emissione E21, non potesse essere accolta positivamente, essendo necessario convogliare gli effluenti derivanti da tale attività ad un idoneo impianto di abbattimento così come stabilito al punto 4.5.51 "APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA FLESSOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI" dei Criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che alla lettera a) prevede: *"I vapori e i gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel migliore modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione"*.

Con nota PG/2019/197875 del 24/12/19 la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha comunicato al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riportati:

- si esprime parere contrario alla modifica della emissione esistente E21 "Stampa flessografica" (con incremento del periodo di utilizzo da 8 a 24 ore/giorno per 300 giorni/anno e, conseguentemente, del quantitativo annuo di inchiostri e solventi utilizzabili da 5.145 kg/g a 15.000 kg/g), in quanto è necessario che gli effluenti derivanti da tale attività siano convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento così come stabilito al punto 4.5.51 "APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE DI INCHIOSTRI E VERNICI DI FINITURA A BASE SOLVENTE NELLA STAMPA FLESSOGRAFICA DI MATERIALI PLASTICI" dei Criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede: *"a) I vapori e i gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel migliore modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione"*;

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- presentazione del progetto relativo al convogliamento degli effluenti prodotti dalla stampa flessografica di cui alla emissione E21 ad un idoneo impianto di abbattimento, in conformità con quanto richiesto al succitato punto 4.5.51 lettera a).

Con la succitata nota PG/2019/197875 del 24/12/19 la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha inoltre evidenziato che l'istruttoria sopra delineata ha reso necessario acquisire elementi chiarificatori relativamente alla documentazione presentata, chiedendo pertanto l'invio di quanto di seguito indicato:

1. elenco di tutte le materie prime utilizzate per la stampa flessografica (solventi, inchiostri, ecc.), con l'indicazione del consumo annuo di ciascuna (kg/anno);
2. schede di sicurezza di tutte le materie prime riportate nell'elenco di cui al precedente punto 1., nelle quali sia riportato il contenuto percentuale di solvente.

Con nota P.G.N. 806 del 17/01/20 acquisita al protocollo PG/2020/8638 del 20/01/20, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2019/197875 del 24/12/19.

Con nota prot. n. 1574 del 01/02/20, acquisita al protocollo PG/2020/17207 del 03/02/20, il SUAP del Comune di Longiano ha trasmesso le osservazioni presentate dalla Ditta in data 30/01/2020 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate: *"In risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza A.U.A. per l'endoprocedimento emissioni in atmosfera, siamo a comunicare che:*

1. *Intendiamo a procedere con le modifiche richieste e da voi accolte per tutte le emissioni in atmosfera ad eccezione del punto di emissione "E21 – Stampa flessografica".*
2. *rinunciamo a qualsiasi richiesta di modifica relativa al punto di emissione "E21 – Stampa flessografica", rispetto a quanto già autorizzato con la delibera in vigore attualmente (A.U.A. Det. N.2017 del 20/04/2017).*
3. *per la stampa flessografica sono utilizzati i medesimi prodotti e quantitativi già autorizzati e le relative schede di sicurezza aggiornate sono conservate presso la sede aziendale".*

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha ritenuto superati i motivi ostativi indicati nella nota PG/2019/197875 del 24/12/19, dal momento che la Ditta ha rinunciato a tutte le modifiche previste per l'attività di stampa flessografica di cui alla emissione E21, che pertanto resta invariata rispetto alla precedente autorizzazione.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto pertanto di procedere con l'autorizzazione alle emissioni secondo le valutazioni positive sopracitate espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, rimandando per l'emissione E21 e per le altre emissioni non oggetto di modifica alle valutazioni riportate nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1294 del 05/05/14 prot n. 45913/14, rilasciata dal SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano in data 15/05/14 prot. n. 6445, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2017 del 20/04/2017, rilasciata dal SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano in data 05/05/17 P.G.N. 5739.

Il Comune di Longiano, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione,

conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1294 del 05/05/14 prot n. 45913/14, rilasciata dal SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano in data 15/05/14 prot. n. 6445, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2017 del 20/04/2017, rilasciata dal SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano in data 05/05/17 P.G.N. 5739, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano in data 20/06/2019 P.G.N. 8904, con particolare riferimento anche a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 30/01/2020 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 17/01/2020, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI N. E6, E7, E8 – ASPIRAZIONE ARIA CALDA ZONA VITI DI ESTRUSIONE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI:

- n° 11 pannelli riscaldanti (39 kW cad., a metano)
- n° 2 pannelli riscaldanti (40 kW cad., a metano)
- n° 2 caldaie per riscaldamento uffici (26 kW cad., a metano)
- n° 1 boiler (23 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione lastre in polipropilene sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 - TRATTAMENTO CORONA DPM

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

Considerata l'entità ed il tipo di emissione il limite sopraindicato è da intendersi automaticamente rispettato.

EMISSIONE N. E2 – ESTRUSIONE DPM

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E3 - TRATTAMENTO CORONA OMIPA

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

Considerata l'entità ed il tipo di emissione il limite sopraindicato è da intendersi automaticamente rispettato.

EMISSIONE N. E4 - TRATTAMENTO CORONA OMIPA NUOVA

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

Considerata l'entità ed il tipo di emissione il limite sopraindicato è da intendersi automaticamente rispettato.

EMISSIONE N. E5 - TRATTAMENTO CORONA OMAM

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

Considerata l'entità ed il tipo di emissione il limite sopraindicato è da intendersi automaticamente rispettato.

EMISSIONI N. E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18 – SILOS GRANULI POLIPROPILENE

Portata massima	60	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	2	h/g

Vista l'entità e la durata dell'emissione, e le dimensioni del granulo di polipropilene (diametro di 3-4 mm) si ritiene di non prescrivere l'installazione di impianti di abbattimento sui silos di stoccaggio.

EMISSIONE N. E19 – CENTRO DI LAVORO BIESSE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.700	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E20 - TRATTAMENTO CORONA LINEA CASON
EMISSIONE N. E23 - TRATTAMENTO CORONA FERRARINI E BENELLI

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

Considerata l'entità ed il tipo di emissione il limite sopraindicato è da intendersi automaticamente rispettato.

EMISSIONE N. E21 – STAMPA FLESSOGRAFICA

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

I consumi mensili di inchiostri e solventi per la stampa flessografica, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 9**.

Tali consumi **non devono essere superiori** a kg 5.145 di inchiostri e solventi all'anno.

EMISSIONE N. 22 - TRATTAMENTO CORONA FERRARINI E BENELLI

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

Considerata l'entità ed il tipo di emissione il limite sopraindicato è da intendersi automaticamente rispettato.

EMISSIONE N. E24 – TRANCIA OMAM

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E25 – MULINO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	3.100	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. E26 – TRANCIA MATEX

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E27 – MULINI ESTRUSORE BANDERA

Impianto di abbattimento: n. 2 cicloni e filtro a maniche

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E28 – IMPIANTO CARICAMENTO SILOS

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E29 – ESTRUSIONE CENTRALIZZATA DELLE LINEE OMIPA, OMIPA NUOVA, OMAM E BANDERA

Portata massima	27.400	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E30 – ESTRUSIONE CENTRALIZZATA DELLE LINEE P1, P3 E MATEX

Portata massima	15.800	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E31 – STAMPA DIGITALE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E32 – TRONCATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E33 – TRATTAMENTO CORONA MATEX

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

Considerata l'entità ed il tipo di emissione il limite sopraindicato è da intendersi automaticamente rispettato.

EMISSIONE N. E34 – MULINO RIFILI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per i "Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)" il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E1, E2, E19, E24, E26, E28, E33, E34 e alla emissione modificata E4** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Longiano la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle nuove emissioni E1, E2, E19, E24, E26, E28, E33, E34 e alla emissione modificata E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui **alle nuove emissioni E2, E19, E24, E26, E28 e E34** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento di AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle **emissioni modificate E29 e E30**, al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito della modifica apportata. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2, E19, E21, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 (solo parametro polveri totali), E32 e E34** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di inchiostri e solventi, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al relativamente agli impianti di cui alla **emissione E21**.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la ditta **ONDAPLAST S.p.A.** esercita attività di gestione rifiuti in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1294 del 05/05/2014, prot. n. 45913/2014, e s.m.i., presso l'impianto sito in Comune di Longiano, Via Crocetta n. 3310;

Tenuto conto che l'AUA sopraccitata ricomprende, all'Allegato B "Recupero rifiuti", la comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta **ONDAPLAST S.p.A.** al Comune di Longiano in data 20.06.2019, acquisita al PG n. 98367 del 21.06.2019, e successive integrazioni, comprensiva di modifiche alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 inerenti:

- aumento dei quantitativi annuali da 1200 t/a a 3168 t/a e in stoccaggio istantaneo da 30 t a 50 t;
- spostamento del settore di messa in riserva dei rifiuti in un diverso locale all'interno del fabbricato;

Vista, in particolare, la documentazione integrativa presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 01.10.2019 e in data 03.10.2019, acquisita al PG n. 152481 del 04.10.2019, dalla quale, tra l'altro, risulta quanto segue:

"Il sistema utilizzato per il recupero dei rifiuti è costituito dai seguenti impianti:

- *impianto di macinazione composto dal trituratore SP160 e dal granulatore BM11060 per cui il costruttore "TRIA S.p.A." dichiara una potenzialità di 1000-1200 kg/ora;*
- *rigranulatore ES 160N37D DEG, per cui il costruttore "TECNOVA S.r.l." dichiara una potenzialità pari a 800-1000 kg ora;*

Si allegano alla presente le dichiarazioni dei produttori da cui si evince che il sistema nel suo complesso ha una potenzialità pari a 1000 kg/ora.

La ditta dichiara che i suddetti impianti vengono utilizzati principalmente per il trattamento degli scarti derivanti direttamente dalla lavorazione delle materie prime nelle linee di produzione e che quindi possono essere impiegati per le operazioni di recupero dei rifiuti al massimo per 8 ore al giorno pari a un turno di lavoro.

Considerando in via cautelativa una potenzialità complessiva dell'impianto pari a quella massima tra i singoli macchinari ed il numero massimo di ore giornaliere di funzionamento si calcola una capacità complessiva per le operazioni di recupero rifiuti pari a 9600 kg/giorno, quindi inferiore alla soglia prevista dalla categoria B2.50 della L.R. 4/18 di 10000 kg/giorno:

capacità= potenzialità x tempo di funzionamento = 1200 kg/ora x 8 ore/giorno = 9600 kg/giorno";

Preso atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito alla capacità dell'impianto limitatamente alle operazioni di recupero rifiuti;

Dato atto, altresì, che la ditta, in allegato alla suddetta documentazione integrativa acquisita al PG n. 152481 del 04.10.2019, ha trasmesso il Certificato di Prevenzione Incendi prot. VVFF n. 00013026 del 11.09.2017, comprensivo del deposito di materiali plastici;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Longiano in data 04.07.2013, prot. n. 7277, **acquisito al** prot. Prov.le n. 107027/13 in occasione del rilascio dell'AUA vigente, da cui risultava in particolare che l'area nel P.R.G. vigente ha destinazione urbanistica "D1 – Zone Artigiano-industriali di completamento; D2-Zone Artigiano-industriali di espansione";

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., per quanto applicabili all'impianto in oggetto;

Fatto salvo:

- gli adempimenti previsti dalla normativa antincendio;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Planimetria datata 29.05.2019 allegata alla documentazione acquisita al PG n. 98367 del 21.06.2019, scala 1:1000, a firma del Per. Ind. F. Masini

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **ONDAPLAST S.p.A.**, avente sede legale in Comune di Longiano – Via Crocetta n. 3310, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Longiano – Via Crocetta n. 3310**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero, quantitativi massimi e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica	150102	R3-R13	35	2.700	2.700
6.2 - Sfridi, scarti, polveri di materie plastiche	120105	R3-R13	15	468	468

- c) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 5** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- d) Presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di recupero R3 superiori a 10 t/giorno, in assenza di preventivo espletamento di procedura di screening ai sensi della L.R. 4/18.

- e) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- f) **Entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad **Arpae i diritti di iscrizione** ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.